

Codice A1610B

D.D. 5 luglio 2021, n. 429

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) - Intervento:Modifica strada vicinale in terra e realizzazione nuovo tracciato, Podere Vicomanino, via Pracavallo 2, F. 13 mapp. 7. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 429/A1610B/2021

DEL 05/07/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. D.P.R. 13 FEBBRAIO 2017, n. 31. L.R. 1 dicembre 2008, n. 32. NICHELINO (TO) – Intervento:Modifica strada vicinale in terra e realizzazione nuovo tracciato, Podere Vicomanino, via Pracavallo 2, F. 13 mapp. 7. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della *omissis*, pervenuta dal SUAP del Comune di Nichelino, volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti e visto in particolare il comma 9 del suddetto articolo, che rinvia a uno specifico regolamento il procedimento semplificato per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31 (“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”);

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”), che delega ai comuni, dotati di commissione locale per il paesaggio, le funzioni autorizzative per gli interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica ad eccezione di quelli indicati al comma 1 dell'articolo 3 per cui il potere

autorizzativo è in capo alla Regione, stabilendo altresì che fino alla costituzione di tali commissioni il rilascio di tutte le autorizzazioni paesaggistiche sia di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza comunale;

verificato che il Comune territorialmente interessato dall'intervento oggetto della presente determinazione non risulta idoneo all'esercizio della delega ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della l.r. 32/2008, non essendo attualmente dotato della commissione locale per il paesaggio;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con motivata proposta di accoglimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 5 dell'articolo 11 del D.P.R. 31/2017, per l'acquisizione del parere vincolante;

verificato che, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del D.P.R. n. 31/2017, il Soprintendente ha reso il parere di competenza;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

visto il parere formulato dalla Soprintendenza in merito all'intervento in oggetto; (allegato2)

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31/2017;
- la legge regionale 32/2008;
- la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i);

determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 e con le procedure previste dal D.P.R. 31/2017, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1) e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente (allegato 2), che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs

42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica semplificata allegata all'istanza,

visti gli atti integrativi pervenuti il 01/06/2021 dal SUAP del Comune di Nichelino (TO) Cod identificativo 4603 con nota prot. 32274 del 21/05/2021,

considerato che gli interventi previsti consistono nella eliminazione della strada vicinale esistente che collega la cascina Podere Vicomanino con la chiesa campestre per motivi legati allo svolgimento della pratica agricola e nella realizzazione di una nuova strada vicinale in terra rullata che collega a chiesa campestre con la via Pracavallo. Tale nuovo tracciato comporta la realizzazione di un attraversamento del canale di scolo che scorre a fianco di via Pracavallo mediante la posa di un tubo in cemento e la realizzazione di due canaletti di scolo delle acque ai lati della nuova strada bianca,

verificato che ai sensi della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non è** ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto il D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31 "Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata",

verificato che il Comune di Nichelino (TO) non risulta idoneo all'esercizio della delega, e pertanto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della l.r. 32/2008, agisce in via sostitutiva la Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr, e fatte salve le valutazioni degli enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con il piano d'area vigente ,

atteso che l'intervento proposto, ricade all'interno dell'area tutelata con:
-provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. n. 85 del 01/08/19 avente per oggetto "Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona

comprendente il Parco e la Palazzina di caccia di Stupinigi ricadente nei comuni di Nichelino, Vinovo, None, Candiolo, Orbassano e Beinasco” (scheda B073 del P.P.R.)
- provvedimento di dichiarazione d’interesse pubblico imposto con D.M. 19/09/1966 avente per oggetto “Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la palazzina di caccia di Stupinigi in territorio dei comuni di Nichelino e Orbassano” (scheda A115 del P.P.R.).

Entrambe i provvedimenti di vincolo prevedono all’interno della normativa tra le prescrizioni la necessità di mantenere la leggibilità e la riconoscibilità degli elementi identitari della trama agricola, del sistema delle coltivazioni, evitando interventi che comportino la modificazione dell’andamento naturale del terreno se non quando finalizzati al mantenimento dell’assetto geomorfologico e allo svolgimento delle pratiche agricole.

Eventuali nuovi tracciati viari o l’adeguamento di quelli esistenti devono essere realizzati adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati nonché nel rispetto delle visuali panoramiche e degli elementi di valore ambientale, storico-culturale e paesaggistico individuati nella tavola P4. E’ inoltre previsto il mantenimento del sistema della viabilità minore con specifica attenzione alla conservazione delle strade bianche,

accertato che l’intervento proposto appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d’uso riportate nella schede B073 e A115 del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte, in quanto il nuovo tracciato della strada vicinale riprende la griglia delle rotte esistenti armonizzandosi con essa e garantendo così il mantenimento della leggibilità del paesaggio rurale e della trama agricola e adattandosi alle linee morfologiche dei paesaggi attraversati. Inoltre il nuovo manufatto sarà realizzato in terra rullata nel rispetto delle tipologie della viabilità bianca esistente. La prevista eliminazione della strada vicinale esistente è motivata da necessità legate allo svolgimento della pratica agricola,

accertato altresì che l’intervento ricade nel Parco naturale di Stupinigi e le opere proposte appaiono compatibili con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell’ambito tutelato ai sensi dell’art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004,

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell’art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- i lavori vengano realizzati a regola d’arte in modo da garantire il minore impatto possibile e il loro corretto inserimento nel paesaggio,
- per la realizzazione della strada bianca vengano utilizzate terre con caratteristiche costruttive e cromatiche analoghe a quelle storiche esistenti.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nome file
1	<i>Istanza</i>	06341220017-31032021-0910.003.PDF.P7M
2	<i>Relazione Paesaggistica semplificata</i>	06341220017-31032021-0910.005.PDF.P7M
3	<i>Documentazione fotografica</i>	06341220017-31032021-0910.004.PDF.P7M
4	<i>Relazione tecnica integrativa</i>	Relazione-tecnica.pdf.p7m
5	<i>Elaborato grafico integrativo</i>	Tavola-integrativa.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Arch. Marina Bonaudo

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*



Torino,

Ministero della cultura

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio
PEC: paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

p.c. Comune di Nichelino
Ufficio attività economiche
c.a. dott.ssa Ghibaud
NICHELINO (TO)
PEC protocollo@cert.comune.nichelino.to.it
suap.to@cert.camcom.it

Prot. n.

prot. N° 67783 del 14-06-2021
Rif. n. 46144/A1610B del 21/04/2021
Rif. n. 63593/A1610B del 01/06/2021

AMBITO E SETTORE: Tutela paesaggistica
DESCRIZIONE: Comune NICHELINO Prov. TO
Bene e oggetto dell'intervento: Frazione Stupinigi - Modifica e realizzazione nuovo tracciato strada vicinale in terra ed in forma naturale presso Cappella di Viocomanino
Indirizzo: via Pracavallo 2 NCT fg. 13 map, 7
DATA RICHIESTA : **Data di arrivo richiesta:** 14-06-2021
Protocollo entrata richiesta: n. 11010 del 14-06-2021
RICHIEDENTE: [REDACTED]
PROCEDIMENTO: PARERE VINCOLANTE AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA PER INTERVENTI DI LIEVE ENTITA' (Art. 146, D. LGS. 42/2004 s.m.i.; DPR 31/2017)
PROVVEDIMENTO Parere vincolante
Destinatario: Regione Piemonte - Direzione Ambiente, Energia e territorio
Settore Territorio e Paesaggio - pubblico

In riferimento all'oggetto in epigrafe,

Premesso che l'immobile ricade in area tutelata ai sensi dell'art. 142 c 1 lett. F (Area Parco esterno di Stupinigi) e art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i (Galassino);

Considerato che l'istanza risulta pervenuta a quest'Ufficio ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e del DPR 31/2017;

Dato atto che codesto Ente ha accertato che l'intervento in oggetto rientra nei disposti di cui al D.P.R. 31/2017;

Esaminate la documentazione progettuale, la relazione tecnica e la relazione paesaggistica allegate all'istanza;

Visto il parere del competente settore Regionale e la relazione tecnica-illustrativa trasmessa da codesto Ufficio, in adempimento ai disposti del comma 7 dell'art. 146 del D. Lgs. 22/01/2004 e s.m.i.;

Operata la valutazione della conformità dell'intervento con il Piano Paesaggistico Regionale approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3-10-2017 e della compatibilità paesaggistica delle opere proposte;

Tutto ciò visto e considerato, questa Soprintendenza, sotto il profilo della tutela paesaggistica, per quanto di competenza, ai sensi delle norme richiamate e delle altre vigenti, esprime parere favorevole a condizione all'intervento proposto, condividendo le prescrizioni del competente settore Regionale

Si trattiene agli atti la documentazione pervenuta, rimanendo in attesa di copia del provvedimento autorizzativo finale.

IL SOPRINTENDENTE

Luisa Papotti

(documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e ss. del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i)

Il Responsabile dell'Istruttoria

arch. Lisa ACCURTI

(tel. 011.5220471) - lisa.accurti@beniculturali.it)

